



## *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

- VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
- VISTO** in particolare, l'articolo 139, comma 5, del predetto Codice, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 22 luglio 2019, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2019;
- CONSIDERATO** che ai fini del corretto aggiornamento del valore fissato, da ultimo, per l'anno 2019, occorre comporre gli indici ISTAT che si sono succeduti nel triennio di riferimento, fino ad aprile 2022;
- VISTI** gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativi ai mesi di aprile 2020 e 2021, pubblicati nella Gazzetta ufficiale – serie generale n. 136 del 28 maggio 2020 e nella Gazzetta ufficiale – serie generale n. 127 del 29 maggio 2021;
- VISTO** l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 121 del 25 maggio 2022;
- RITENUTO** di dover adeguare, per l'anno 2022, gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 luglio 2019, tenuto conto delle variazioni registrate ad aprile 2020 (-0,1%), ad aprile 2021 (+1,2%) e, da ultimo, della variazione percentuale del 5,8%, pari alla variazione percentuale del predetto indice pubblicata dall'ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2022;

## DECRETA

### Articolo 1

1. A decorrere dal mese di aprile 2022, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure:
  - ottocentosettanta euro e novantasette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
  - cinquanta euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, - 8 GIU. 2022

IL MINISTRO

